

## Associazione Nazionale Archeologi Tutela e libertà di ricerca: un conflitto da sanare

L'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che l'arte e la scienza sono libere. Questa affermazione è vera anche per il settore dell'archeologia? Oppure, nel nostro caso, rischia di rimanere un'affermazione di principio senza concreta applicazione? La questione fu, più di dieci anni fa, al centro di un dibattito accademico tra alcuni dei più autorevoli esponenti dell'archeologia italiana, molti dei quali con le loro dichiarazioni esprimevano un profondo malessere per il mai sanato conflitto tra chi tutela e chi fa ricerca.

Riccardo Francovich accusava il Ministero per i Beni Culturali di aver gestito (forte dell'aver sempre l'ultima parola in ogni decisione in materia di tutela) il patrimonio culturale in modo egemonico, soffocando la libertà di ricerca. Mario Torelli lamentava la mancanza in Italia di una programmazione scientifica degli scavi e delle ricerche. Francesco D'Andria auspicava un diverso equilibrio tra tutela e ricerca, cioè in primis tra Ministero per i Beni Culturali e Ministero dell'Università e della Ricerca. Gian Pietro Brogiolo osservava che quintali di documentazione cartacea e milioni di reperti giacciono negli archivi delle Soprintendenze, senza alcuna concreta prospettiva di essere mai studiati e pubblicati, tanto da rendere probabile che a rimanere inedito o ad essere pubblicato in modo inadeguato sia più del novanta per cento degli scavi di emergenza.

Se per i vecchi scavi Torelli proponeva un massiccio intervento delle Università, dove migliaia di specializzandi e dottorandi in archeologia, paradossalmente, spesso non riescono ad ottenere del materiale inedito da studiare per le loro tesi, per quanto riguarda i nuovi scavi basterebbe, suggeriva Brogiolo, affidare lo studio e la pubblicazione agli archeologi che effettivamente li hanno realmente condotti, ponendosi come obiettivo fondamentale "la salvaguardia intellettuale di chi ha contribuito a produrre il documento archeologico. Nella situazione attuale, dove lo scavo di emergenza è realizzato con finanziamenti esterni e perlopiù affidato a liberi professionisti, appare del tutto illegale il riservarsi lo studio e la pubblicazione come le Soprintendenze fanno". Tre anni fa, nel 2006, al Quarantesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia di Taranto (cfr. Atti, Taranto 2007, pag. 196-205), l'Associazione Nazionale Archeologi, intervenuta per voce dei suoi Presidente e Vicepresidente, Tsao Cevoli e Flavio Castaldo, faceva notare come l'Italia è ogni anno teatro di centinaia e centinaia di scavi archeologici, nella maggior parte dei casi legati alla realizzazione di grandi infrastrutture pubbliche: scavi preventivi o di emergenza, che oltre a costituire una fondamentale, spesso l'unica, occasione di lavoro per gli archeologi non inquadrati nelle strutture pubbliche, sono potenzialmente in grado di arricchire con una straordinaria mole di nuovi dati e reperti la nostra co-

noscenza del territorio antico, a condizione, però, di essere pubblicati.

Sugli archeologi da campo scrivevano che occorre sempre ricordarsi che "l'archeologo è sempre e comunque uno studioso e un ricercatore, e che dunque oltre ad esigenze di natura economica ha anche, anzi soprattutto, interessi ed aspirazioni di natura culturale e scientifica, altrimenti non avrebbe mai scelto di fare questo lavoro. Se la scoperta di un "reperto archeologico" può essere anche un evento fortuito, quella di un "dato archeologico" è il frutto della sua capacità di lettura ed analisi dell'evidenza. Si pone dunque la questione della titolarità del diritto di studio e pubblicazione dei dati acquisiti attraverso una ricerca, che oggi, per una consolidata ma non sempre giustificabile prassi, si considerano di pertinenza esclusiva dei funzionari della competente soprintendenza archeologica".

L'intervento si concludeva con l'invito agli organizzatori di questo e degli altri convegni di archeologia che si svolgono periodicamente in Italia, di attivare una sezione "posters" nella quale anche gli archeologi non inquadrati nelle università o nel Ministero potessero, d'intesa con le Soprintendenze Archeologiche, presentare più dettagliatamente i risultati di singoli interventi di scavo da loro personalmente seguiti: una proposta che, a oltre dieci anni di distanza dal dibattito accademico che abbiamo riportato e a tre anni dall'appello lanciato dall'ANA, giace per il momento ancora inascoltata.

Lidia Vignola

## Confederazione Italiana Archeologi

### Preventiva: Lettera al Mibac

Ci siamo lasciati pochi mesi fa sottolineando i paradossi insiti all'interno del D.M. n. 60 del 20 marzo 2009 "Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2009 n. 136.

Sono arrivate tantissime segnalazioni alla Confederazione da parte di associazioni, liberi professionisti e società archeologiche in merito alle incongruenze e alla scarsa chiarezza del Regolamento.

Questo ci ha spinto, insieme ai soggetti firmatari di un documento di proposte scritto ormai qualche anno fa, ad agire su due fronti.

Il primo passo è stato quello di chiedere formalmente al Ministero chiarimenti in merito al Decreto attraverso la lettera che pubblichiamo di seguito.

**Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali**

Sandro Bondi

**Al Presidente della Repubblica**

Giorgio Napolitano

**Al Presidente del Consiglio**

Silvio Berlusconi

**Al Sottosegretario ai Beni Culturali**

Francesco Maria Giro

**Al Capo di Gabinetto del Ministro**

Salvatore Nastasi

**Al Capo dell'Ufficio Legislativo**

Mario Luigi Toriello

**Al Presidente Consiglio Superiore per i Beni Culturali e del Paesaggio**

Andrea Carandini

**Al Direttore dell'Ufficio per la Con-**

**servazione del Patrimonio Artistico della Presidenza della Repubblica**  
Louis Godart

Egredo Signor Ministro, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2009 n. 136, il D.M. n. 60 del 20 Marzo 2009 "Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Ad avviso degli scriventi il provvedimento introduce una illegittima discriminazione, sotto il profilo del diritto costituzionale e comunitario, in danno dei soggetti che operano in forma di studi professionali e di impresa e a vantaggio degli istituti universitari.

Infatti l'art. 3 del decreto, rubricato "Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione", prevede che, tra i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di cui all'art. 2, possono accedere all'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui all'art. 1, i "soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione ai sensi dell'art. 4, o di dottorato di ricerca in archeologia ai sensi del successivo art. 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 6".

Così come è formulata, la norma sembra fare riferimento soltanto a singole persone fisiche, non contemplando quindi gli studi professionali, le società e le cooperative archeologiche che pure dispongono nel proprio organico di persone fisiche in possesso dei prescritti titoli. Se ciò fosse vero si determinerebbe l'esclusione di una parte importante e consistente delle imprese e dei liberi professionisti che da anni

sono impiegate nel settore, con una palese violazione delle norme del Trattato UE e della stessa Costituzione che non consentono discriminazione fra persone fisiche e giuridiche in materia di prestazione di servizi.

Le saremo pertanto grati di un Suo chiarimento al riguardo e, laddove di Sua competenza, di una urgente modifica del decreto che possa evitare da parte nostra l'attivazione di azioni, anche legali, finalizzate alla tutela dei soggetti danneggiati dalla discriminazione giuridica posta in essere, Cordiali Saluti

Giorgia Leoni, Presidente C.I.A.

Donato Ciddio, Segretario Nazionale

Feneal Uil

Lanfranco Vari, Filca Cis

Livia Potolicebo, Segreteria Nazionale

Fillea-CGIL

Bronco Oddi Baglioni, Presidente OICE

Carlo Zini, Anepi-Legacoop

L'esclusione delle Società dall'elenco ci ha spinto a preparare un modulo cartaceo da compilare da parte di queste ultime e da inviare al MiBAC (Raccomandata R/R), in attesa che questo pubblici i moduli online per l'iscrizione dei dipartimenti universitari e dei liberi professionisti all'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della Viare, Lanciamo una sfida al Ministero: tutte le Società che fossero interessate ad essere accreditate nell'elenco possono contattarci all'indirizzo mail [info@archeologi-italiani.it](mailto:info@archeologi-italiani.it) inserendo come oggetto RICHIESTA MODULO VIARC.

## Lettera al Direttore

Nel precedente numero di ArcheoNews abbiamo pubblicato gli articoli, a cura delle Associazioni, relativi al trattamento degli archeologi trentini da parte di una cooperativa di cui, per codice deontologico, avevamo tagliato il nome. La Chora di Trento (la cooperativa in questione), ci ha inviato una lettera, che volentieri pubblichiamo, per far conoscere la propria posizione. ArcheoNews concede sempre spazio a chi vuole confrontarsi ed aprirsi al dialogo.

**Spett.le Redazione ArcheoNews,**

Cogliamo l'occasione offertaci dall'articolo apparso sull'ultimo numero di ArcheoNews dal titolo: "In Trentino apriamo spazio al dialogo e al confronto" per intervenire in merito alle questioni poste con l'avvio di vertenze sindacali nei nostri confronti ad opera di alcuni ex dipendenti. L'articolo, firmato "Un gruppo di operatori archeologici", esordisce con l'apodittica affermazione della necessità di un'applicazione integrale del contratto edile in ambito archeologico. Senza entrare nel dettaglio, è necessario innanzitutto ricordare che in Italia non esiste a tutt'oggi un contratto nazionale di lavoro per gli operatori archeologici: è per questo che il panorama generale è caratterizzato da una estrema eterogeneità di forme contrattuali. Tale situazione si riversa, in modo assai negativo, sulle condizioni concrete di chi opera nel settore, con ampio ricorso a forme di lavoro parasubordinato e precario. Il CCNL degli Edili prevede sì la figura professionale dell'operatore archeologico, ma nel quadro delle ditte edili che si occupano anche di archeologia. Per quanto riguarda le supposte tutele del contratto edile in materia di sicurezza e cassa integrazione, ricordiamo che la Cora s.n.c., con il contratto degli Studi Professionali Tecnici, inquadra i propri collaboratori tutti assunti - con copertura dei rischi - parificata a quella dell'edilizia e che l'Istituto della cassa integrazione invernale non sarebbe applicabile praticamente in quanto i nostri lavori si concludono prima della stagione fredda. Per quanto riguarda le giornate di pioggia, ben oltre l'aleatoria indennità prevista dal contratto edile, abbiamo sempre garantito la continuità lavorativa in aree coperte o nei nostri laboratori e uffici attrezzati; compatibilmente con gli incarichi attivati e con l'andamento generale del mercato questo è stato per noi, in Trentino, un modo concreto di arginare il precariato con l'impiego, anche durante il periodo invernale, di un consolidato gruppo di lavoro. Le vertenze avviate nei nostri confronti in maniera occulta e demagogica, dimostrano la completa ignoranza della realtà lavorativa e normativa a livello provinciale. La Provincia Autonoma di Trento, infatti, si è dotata di una serie di strumenti legislativi che regolamentano e tutelano la specificità del comparto archeologico rispetto ai lavori pubblici. L'art. 93 comma 2 della L.P. 10/2008 recita: I lavori previsti

dall'art. 58.13 (ovvero sui beni culturali) sono affidati separatamente dai lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, ...Nel Parere di competenza di data 15 settembre 2008, la soprintendenza per i Beni Archeologici della P.A.T. conclude che l'adesione al CCNI, degli Edili per le imprese che effettuano esclusivamente attività specializzata di ricerca archeologica appare pertanto del tutto ingiustificata e potrebbe risultare estremamente dequalificante a livello professionale per tutti coloro che operano nell'ambito della ricerca archeologica. L'articolo apparso su ArcheoNews si conclude con l'avvilente e incredibile richiesta di regolamentazione nell'affidamento degli incarichi pubblici che permetta un'equa distribuzione dei lavori alle varie ditte... Questa logica spartitoria finge di dimenticare che tale regolamentazione esiste ed è molto rigida in ambito provinciale, basandosi sugli ovvi criteri del Curriculum della ditta, della qualità professionale e dell'offerta economica; l'art. 93 comma 3 della già citata L.P. 10/2008 ribadisce che l'amministrazione aggiudicatrice, in sede di bando di gara o invito a presentare l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti dalla presente legge e necessari per l'esecuzione dell'intervento da parte dei soggetti affidatari dei lavori ai sensi del comma 1. Molto resta da fare in ambito nazionale per un giusto riconoscimento di chi opera in ambito archeologico e su questo terreno, con franchezza e onestà intellettuale, la Cora snc è disposta a confrontarsi in ogni sede con i soggetti qualificati ed auspica l'apertura di un tavolo di trattativa complessivo che punti alla definizione di uno specifico contratto innovativo e migliorativo per gli operatori archeologici. Rifiutiamo invece qualsiasi tentativo di strumentalizzazione demagogica operata per il proprio tornaconto personale così come lo stile squalificante dello scontro mediatico, condotto da chi vorrebbe trasformare il caso Cora in un grimaldello per fare giurisprudenza a livello nazionale, lasciandoci l'infelice parte di agnello sacrificale immolato sull'altare di un progetto che appare farneticante se misurato alla reale e controversa complessità della questione.

**Michele Bassetti e Nicola De-gasperi, titolari della Cora Ricerche Archeologiche snc**  
Trento, 16 settembre 2009